



Muggia è stata battuta a tappeto da rappresentanti di aziende che sono interessate a piazzare apparecchi per giochi. La conseguenza di quest'attività "promozionale" è che nel solo Centro di Muggia potranno essere quattro o addirittura cinque le nuove sale da gioco che apriranno a breve. Chi deve opporsi a questa evenienza che è giusto definire tragica per le conseguenze sui redditi, sulle famiglie, sui nostri giovani? E' difficile per il singolo. Offerte di franchising con minimo garantito fatte a coloro che oggi hanno il negozio chiuso o sono magari in difficoltà sono tentazioni difficili da contrastare: avere 800/1000 euro mese garantiti in questo tempo di crisi fa gola. Chi deve opporsi – noi la nostra parte la stiamo facendo con volantaggi, raccolta di firme e articoli - è la comunità intera e, per essa, i propri rappresentanti. Siamo invece di fronte al silenzio di tutti i partiti e

al nulla da parte dei 20 consiglieri che compongono il Consiglio Comunale. E il nostro Sindaco si dichiara allarmato ma impotente. L'allarme è di noi tutti, a lui competerebbe molto di più e altro, in altre parole l'azione amministrativa. Su questo fronte il tam tam che il PD (il partito del Sindaco) fa circolare per Muggia è che non ci possiamo fare nulla perché non esiste competenza dei Comuni in materia. Non ci meravigliamo di quanto dice il PD, visto che fa parte di quel vastissimo fronte di partiti nazionali che alimenta le casse dello Stato ed i propri privilegi attraverso la legalizzazione di ogni tipo di gioco. L'impotenza del Comune però non corrisponde al vero. Basta cicare su Google "regolamento comunale sala giochi" e appariranno i nomi di Padova, Prato, Peschiera, Pesaro, Brescia, Treviso, Pisa, Modena, e innumerevoli altri Comuni

che hanno regolamentato questa attività. In sostanza cosa hanno fatto questi Comuni? Non avendo titolo nel rilascio dell'autorizzazione, che effettivamente compete alla Questura, i Sindaci "meno impotenti" di Nesladek hanno individuato altri elementi per contenere il proliferare di queste attività. Gli elementi importanti sono che l'apertura di nuove sale giochi non è ammessa nei pressi di scuole principale e secondarie, impianti sportivi, chiese, centri parrocchiali e ricreativi, luoghi di ricovero e assistenza anziani, e che devono

essere garantiti un numero di parcheggi privati proporzionale alla superficie della sala giochi. Sembra un'arma spuntata, o poca cosa, ma non lo è. Perché un simile regolamento salverebbe da questa gramigna tutti i nostri agglomerati urbani, dal centro alle frazioni, perché hanno luoghi di culto e scuole, è perché nessuna sala da gioco potrebbe mai avere parcheggi in Centro Storico.

Il regolamento ci salva però solo se adottato rapidamente, anzi subito, perché limita solo le "nuove aperture".

Per questo serve azione rapida: e invece di agire oggi abbiamo assistito all'ennesima comica. Nesladek ha comunicato di essere il primo firmatario di una mozione perché il Comune di Muggia adotti un regolamento per le sale da giochi. Capite ? E' come se Allegri scrivesse all'allenatore del Milan per invitarlo a adottare un'altra tattica. Come se Cosolini scrivesse al Sindaco di Trieste per invitarlo a migliorare un servizio comunale. Allegri è l'allenatore del Milan come Cosolini è il Sindaco di Trieste, e non scrivono a se medesimi. In Comune a Muggia – che è ormai come la pubblicità dell'acqua Lete – c'è qualcuno che può avvisare il dott. Nerio Nesladek che è lui il Sindaco? E che come Sindaco è lui (ahimè) titolare dell'azione amministrativa? Che non serve che incoraggi se stesso ma basta che emetta un'ordinanza e/o proponga l'adozione di un regolamento ? In Comune è rimasto qualcuno che sa come si fa? Nel dubbio, e soprattutto nel timore che si perda tempo e che le sale aprano prima dell'adozione del regolamento , acquisendo così il diritto a rimanere aperte perché il regolamento può valere solo per le nuove aperture, il regolamento l'abbiamo scritto noi. Oltre a pubblicarlo lo inviamo a tutti i consiglieri comunali . Vedremo se la loro preoccupazione è vera oppure

Comune di Muggia

Regolamento

sale giochi,

detenzione videogiochi e

giochi leciti

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. ____ del ____

INDICE

Art. 1 Definizione

Art. 2-Ambito di applicazione

Art. 3-Requisiti dei locali

Art. 4-Ripartizione territorio e distanze

Art. 5-Superfici

Art. 6-Pareri tecnici

Art. 7-Licenza amministrativa

Art. 8-Attività di somministrazione

Art. 9-Prescrizioni

Art. 10-Orario e modalità di esercizio

Art. 11-Trasferimento di gestione

Art. 12-Decadenza, sospensione e revoca

Art. 13-Attività di bowling

Art. 14-Installazione apparecchi nei pubblici esercizi

Art. 15-Licenza sale giochi in parchi di divertimento

Art. 16-Sanzioni

Art. 17-Norme transitorie

Art. 1 - DEFINIZIONE

Ai sensi del presente regolamento per sala giochi (o sala d'attrazioni) si intendono i locali (uno o più locali comunicanti) allestiti per lo svolgimento del gioco lecito ove siano messi a disposizione dei clienti apparecchi automatici, semiautomatici od elettronici oltre ad eventuali apparecchi meccanici quali ad esempio biliardi, biliardini, flipper e gioco di vario genere, dietro pagamento delle tariffe previste e portate a conoscenza dei clienti. Non sono disciplinati dal presente regolamento i locali ove venga svolta esclusivamente l'attività di biliardo, detta attività può essere esercitata in locali costruiti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia. Le sale dedicate esclusivamente ai giochi da tavolo non rientrano nella presente regolamento, per

l'esercizio delle stesse è comunque necessaria la licenza prevista dal T.U.L.P.S. e del relativo regolamento di esecuzione.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

A norma dell'art.19 punto 8 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616 e dell'art. 86 del TULPS approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del relativo regolamento di attuazione, il presente regolamento disciplina l'apertura, il trasferimento, le modifiche e la cessazione delle attività di sale giochi e bowling nonché l'installazione di singoli apparecchi negli esercizi pubblici diversi dalle sale giochi. La detenzione di apparecchi meccanici e congegni automatici è disciplinata dal Decreto Direttoriale 18 gennaio 2007 recante “ *individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110 commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta di giochi presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di giochi pubblici* ”, e dal Decreto Ministero del 27/10/2003 “

Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6 e 7 del TULPS che possono essere installati presso pubblici esercizi, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati.”

Art. 3 - REQUISITI DEI LOCALI

I locali nei quali si intende svolgere l'attività di sala giochi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) possesso dei requisiti previsti dal PRG e da altre norme in materia urbanistica;

- b) il locale dovrà essere dotato di servizio igienico con relativo antibagno ad uso del pubblico e conforme alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

- c) adeguamento dell'impianto elettrico e delle attrezzature alle vigenti norme in materia di

prevenzione incendi e norme acustiche; l'insonorizzazione dovrà essere realizzata mediante rivestimento della parete, del soffitto e del pavimento con materiale fonoassorbente e ignifugo, ritenuto idoneo da apposita certificazione rilasciata da tecnico abilitato.

d) requisiti di sorvegliabilità dei locali di cui al D.M. 564/1992, ai sensi dell'art. 153 del R.D. 635/1940;

e) il locale abbia una distanza da altra sala giochi come indicato dall'art. 4 e superficie come indicato dall'art. 5;

f) certificato di prevenzione incendi, rilasciato dai Vigili del Fuoco, qualora il locale abbia una capienza superiore alle 100 persone;

g) certificazione di agibilità della struttura da parte di un tecnico abilitato se la stessa accoglie un numero superiore a 200 persone in adeguamento alle norme DPR n. 311 del 28 maggio 2001;

h) dotazione dei parcheggi : dovrà essere garantita una dotazione di parcheggi privati non inferiore a un metro quadro ogni 2,5 metri quadri della superficie dell'esercizio aperta al pubblico.

Art. 4 - RIPARTIZIONE TERRITORIO E DISTANZE

Ai fini del rilascio di nuove licenze e di autorizzazioni al trasferimento, il territorio comunale è ripartito in due zone:

- zona "A" centro storico e zona mare

- zona "B" restante territorio

Le sale gioco devono avere una distanza minima dai seguenti luoghi sensibili: scuole, campi sportivi, chiese e altri luoghi di culto, oratori, case di riposo non meno di ml. 500. I locali devono avere una distanza minima da altre sale giochi per la zona "A" ml. 200 e per la zona "B" ml. 500 al solo fine di salvaguardare la quiete pubblica, la sicurezza e le problematiche riguardanti la viabilità per le sale giochi con ingressi sul fronte strada. La distanza è calcolata tenendo conto del percorso pedonale pubblico più breve compreso tra le due porte di accesso principale. In caso di forza maggiore, o per altri gravi motivi discrezionalmente valutabili può essere concessa l'autorizzazione al trasferimento di una sala giochi in deroga alle previsioni di cui al comma precedente comunque ad una distanza non inferiore pari a ml. 150 per la zona A e ml. 250 nella zona B. Si considerano cause di forza maggiore:

- a) l'inagibilità dei locali dichiarata dalla Pubblica Autorità;

- b) l'idoneità igienico sanitaria dei locali, non sanabile mediante interventi di natura edilizia ed impiantistica, accertata dall'autorità sanitaria;

- c) la risoluzione contrattuale dovuta a comprovate cause non imputabili al locatario;

La sussistenza di una o più delle cause di cui al comma precedente deve essere dimostrata

dal richiedente.

Art. 5 - SUPERFICIE

Il locale sede dell'attività dovrà avere una superficie minima di mq. 50 per la zona "A" e mq. 100 per la zona "B", non costituisce superficie utile la zona destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi.

Art. 6 - PARERE TECNICI

Prima del rilascio di una nuova licenza per sala giochi o al trasferimento, l'Amministrazione dovrà

accertare l'esistenza dei seguenti requisiti:

- 1) Collocazione dell'esercizio in conformità al PRG e alla destinazione d'uso dei locali;
- 2) Condizioni igienico sanitarie;
- 3) Condizioni di viabilità e sorvegliabilità;
- 4) Rispetto norme impatto acustico.

Art. 7 - LICENZA AMMINISTRATIVA

L'apertura di nuove sale giochi o il trasferimento dell'attività stessa in altri locali è subordinato al possesso della licenza rilasciata dal competente servizio comunale. Nella domanda tendente ad ottenere il rilascio o il trasferimento della licenza in altri locali, l'interessato dovrà specificare quanto segue:

- a) le proprie generalità o nel caso di società, la ragione sociale, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
- b) il numero di codice fiscale e P.IVA;

- c) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS da parte del titolare ed eventuali soci;
- d) il possesso dei requisiti di sorvegliabilità dei locali di cui al Decreto Ministeriale n° 564/1992 e successive modifiche ed integrazione, ai sensi dell'art. 153 del R.D. n° 635/1940;
- e) la superficie utile del locale, l'ubicazione e la denominazione dell'esercizio;
- f) dichiarazione del rispetto della distanza minima della sala giochi di cui all'art. 4;
- g) elenco e descrizione di ciascun apparecchio da gioco da installarsi, nonché la relativa superficie occupata;
- h) planimetria in scala adeguata attestante la superficie utile del locale delle aree separate specificamente dedicate di cui all'art. 3, comma 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.07.2007, e relazione tecnica, resa da un tecnico abilitato, del rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi e sicurezza degli impianti.
- i) valutazione revisionale di impatto acustico resa da un tecnico competente in acustica iscritto nell'elenco regionale ai sensi della Legge n.447 del 26/10/1995 e DPCM 14/11/1997 ;
- j) certificazione di agibilità della struttura da parte di un tecnico abilitato, se la stessa accoglie un numero superiore a 200 persone in adeguamento alle norme DPR n.311 del 28 maggio 2001;
- k) certificato di prevenzione incendi, rilasciato dai Vigili del Fuoco, qualora il locale abbia una capienza superiore alle 100 persone;

l) dotazione dei parcheggi come da comma h) art. 3 del presente regolamento.

E' ammessa la rappresentanza, secondo le norme vigenti ai sensi degli artt. 8 e 93 del TULPS, il rappresentante dovrà presentare apposita istanza per ottenere specifica autorizzazione allegando atto da cui risulti il consenso del titolare e dovrà possedere gli stessi requisiti del titolare. L'interessato dovrà aggiungere le ulteriori specificazioni ed allegare i documenti, eventualmente richiesti dall'apposito modello di domanda predisposto dall'ufficio competente in materia.

Art. 8 - ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE E COMPLEMENTARI

1) All'interno di una sala giochi si può richiede l'attività di somministrazione di alimenti e bevande che non deve superare il 25% della superficie dell'attività, sono esclusi dalla superficie depositi, uffici e servizi, etc., ed è effettuata esclusivamente a favore di chi usufruisce dell'attività.

2) All'interno dell'esercizio di sala giochi si può richiedere di effettuare musica solo con filodiffusione, presentando una autodichiarazione nella quale si dichiara il rispetto delle norme vigenti sull'inquinamento acustico.

3) Non sono ammesse attività di intrattenimento mediante ascolto musica o forme di spettacolo.

Art. 9 - PRESCRIZIONI

E fatto obbligo all'esercente:

a) di attivare l'esercizio entro 180 giorni dal rilascio della licenza, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) di tenere esposti, all'interno dell'esercizio ed in luogo ben visibile al pubblico, la licenza, le tariffe, i regolamenti dei giochi e la tabella dei giochi non consentiti, vidimata dal Sindaco e rilasciata dal competente settore comunale;

c) gli apparecchi ed i congegni installati devono essere conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti all'art. 110 del TULPS, la cui installazione potrà avvenire nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/01/2007;

d) l'ingresso e la permanenza nelle aree separate specificamente per installazione di apparecchi di cui all'art. 110 del TULPS è vietata ai minori di anni 18. Tale divieto deve essere segnalato in ciascun punto di accesso alle predette aree;

e) gli apparecchi ed i congegni installati non possono essere installati all'esterno o fuori dalle aree destinate all'attività;

f) di esercitare l'attività nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzioni incendi, fatta salva l'erogazione delle sanzioni relative alle norme violate.

Art. 10 - ORARI E MODALITA' DI ESERCIZIO

Gli orari di apertura e chiusura delle sale giochi vengono determinati dal Sindaco con apposita ordinanza. Nella stessa ordinanza o con altri provvedimenti potranno essere adottate norme a tutela della pubblica quiete e sui limiti massimi di esposizione al rumore degli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno anche in considerazione delle stesse in complessi residenziali e del periodo dell'anno. Il titolare dell'esercizio ha l'obbligo di tenere esposti all'interno del locale, in luogo ben visibile al pubblico, la tabella dei giochi vietati, nonché ogni altro documento previsto dalle normative vigenti. Nel caso in cui il titolare della licenza interrompa l'attività di sala giochi per un periodo superiore a trenta giorni continuativi, deve dare comunicazione al Comune. Può essere chiesta la sospensione della licenza per un periodo massimo di mesi sei, dopo di che si procede alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 11 - TRASFERIMENTO IN GESTIONE O IN PROPRIETA'

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento della licenza a chi subentra, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal TULPS e dal relativo regolamento d'esecuzione. Il subentrante può continuare l'attività del dante causa solo dopo aver presentato la relativa comunicazione al Comune. La comunicazione deve essere corredata dai seguenti documenti:

- documentazione comprovante l'atto di cessione o di affitto di azienda;

- copia dell'atto costitutivo, qualora il subentrante sia una società;

- originale della licenza preesistente.

Qualora entro sei mesi dalla data del trasferimento dell'azienda, l'interessato non inizi dell'attività, decade dal diritto di esercitarla. Il suddetto termine può essere prorogato per comprovate cause di forza maggiore non imputabili all'interessato.

Art. 12 - DECADENZA SOSPENSIONE REVOCA DELLA LICENZA

Le licenze di cui all'art. 2 decadono:

- a) quando il titolare salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro 180 giorni dalla data del suo rilascio, ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a sei mesi;

b) quanto il titolare non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi previsti per il rilascio del titolo autorizzatorio;

c) quando, in caso di subingresso, il cessionario non inizi l'attività entro sei mesi a decorrere dal giorno in cui ha ottenuto la disponibilità dell'azienda, salvo comprovati motivi di forza maggiore.

Le licenze possono essere sospese:

a) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali, l'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti.

b) Nel caso in cui all'esercente siano elevati 2 (*due*) verbali amministrativi, nel corso di un anno, per inosservanza dell'orario delle prescrizioni e le eventuali indicazioni operative decise dal Comune, nonché le disposizioni previste nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/01/2007, per un periodo non superiore a novanta giorni.

Le licenze possono essere revocate.

a) quanto il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione della licenza o non ripristini i requisiti mancanti indicati;

b) nei casi previsto dall'art. 110 del TULPS;

c) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse.

Art. 13 - ATTIVITA' DI BOWLING

Non sono disciplinati dal presente regolamento locali ove venga svolta esclusivamente l'attività del bowling, alle condizioni che detta attività sia esercitata con impianti costruiti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia. Per l'esercizio dell'attività di bowling è comunque necessaria la licenza da rilasciarsi ai sensi degli artt. 68 e 86 del TULPS e dall' art. 123 del relativo regolamento di esecuzione. I locali dove si intende svolgere l'attività devono possedere i seguenti requisiti:

- a) possesso dei requisiti previsti dal PRG e da altre norme in materia urbanistica;

- b) adeguamento dell'impianto elettrico e delle attrezzature, alle vigenti norme in materia di prevenzione incendi e norme acustiche;

- c) certificazione di agibilità della struttura da parte di un tecnico abilitato, se la stessa accoglie un numero superiore a 200 persone;

- d) certificato di prevenzione incendi, rilasciato dai Vigili del Fuoco, qualora il locale abbia una capienza superiore alle 100 persone;

- e) dotazione dei parcheggi nel caso la superficie utile del locale sia superiore ai 250 mq.;

- f) il locale dovrà essere dotato di due servizi igienici, con relativo antibagno, distinti per sesso e conformi alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

- g) il locale dovrà essere dotato di un'area attrezzata per il cambio delle scarpe del pubblico, distinta dalla sala di attesa e dotata di armadietti in misura non inferiore al doppio del numero delle piste da gioco;

- h) il locale potrà essere dotato di una sala di attesa, nella quale potranno essere installati

videogiochi e altri apparecchi in misura non superiore al numero di 5 (cinque) apparecchi da intrattenimento;

i) il locale dovrà possedere i requisiti di sorvegliabilità dei locali di cui al D.M. 564/1992, ai sensi dell'art. 153 del R.D. 635/1940.

E' ammessa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

Art. 14 - INSTALLAZIONE DI APPARECCHI NEGLI ESERCIZI PUBBLICI DIVERSI DALLE SALE GIOCHI

Per effetto della Legge n° 266/2005 non occorre più presentare richiesta per installare apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS (video giochi) quando i locali nei quali si intende installarli sono in possesso di una delle licenze rilasciate ai sensi dell'art. 86 del TULPS (bar, ristoranti, alberghi) o ai sensi dell'art. 88 del TULPS (sale scommesse), i gestori hanno l'obbligo di richiedere la tabella dei giochi proibiti da appendere nel locale. L'installazione di apparecchi per lo svolgimento di gioco lecito di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS è contingentata alla superficie e dovrà avvenire nei limiti e con l'osservanza delle prescrizioni del "D.M. 27/10/2003". L'offerta di gioco complessiva non può riguardare i soli apparecchi dell'art. 100, commi 6 e 7 del TULPS, inoltre questi apparecchi non possono essere contigui ad altre tipologie di apparecchi. L'utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS è vietato ai minori di anni 18. L'obbligo di una specifica licenza resta per gli esercizi commerciali che non hanno altra licenza di pubblica sicurezza e intendano installare apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6 e 7, del TULPS. L'installazione dovrà avvenire nei limiti e con l'osservanza delle prescrizioni del D.M. 27/10/2003. Resta l'obbligo di presentare la richiesta in caso d'installazione di giochi leciti (freccette, biliardo, carambola, biliardino, ping-pong, etc) nei pubblici esercizi (bar, ristoranti) e circoli privati, diversi dai commi 6 e 7 dell'art. 110 del TULPS, in aggiunta a quelli sopraccitati nei seguenti limiti:

n° 3 apparecchi e congegni negli esercizi di bar, caffè ed esercizi similari;

n° 2 apparecchi e congegni negli esercizi di ristorante, osterie, trattorie, ed esercizi similari;

n° 3 apparecchi e congegni nei circoli privati;

n° 5 apparecchi e congegni nelle agenzie di scommesse ed in ciascun altro esercizio titolare della

licenza ai sensi dell'art. 88 del TULPS.

Art. 15 - LICENZA ATTIVITA' DI SVAGO E GIOCHI PER BAMBINI

Non sono disciplinati dal presente regolamento I locali ove venga svolta esclusivamente l'attività

con attrezzature di giochi per bambini, i locali non devono rispettare le distanze e superfici del

presente regolamento, per l'esercizio delle suddette attività è comunque necessaria la licenza

prevista dal T.U.L.P.S. e del relativo regolamento di esecuzione.

I locali dove si intende svolgere l'attività devono comunque possedere i seguenti requisiti:

a) possesso dei requisiti previsti dal PRG e da altre norme in materia urbanistica;

- b) adeguamento dell'impianto elettrico e delle attrezzature, alle vigenti norme in materia di prevenzione incendi e norme acustiche;

- c) certificazione di agibilità della struttura da parte di un tecnico abilitato, se la stessa accoglie fino a 200 persone;

- d) certificato di prevenzione incendi, rilasciato dai Vigili del Fuoco, qualora il locale abbia una capienza superiore alle 100 persone;

- e) dotazione dei parcheggi nel caso la superficie del locale sia superiore ai 250 mq.

Il numero dei giochi viene stabilito in base alla superficie occupata dall'attrezzatura, in quanto si dovrà lasciare uno spazio per la circolazione delle persone. Dovrà essere presentata una planimetria in scala adeguata con la descrizione delle attrezzature utilizzate. Le attrezzature devono essere collaudate e corrispondere alle normative CEE.

Art. 16 - SANZIONI

- 1) Fermo restando le sanzioni penali, le violazioni al TULPS sono punite a norma degli artt. 17/bis, 17/ter, 17/quater, 110 e 221 del TULPS;

- 2) Le altre violazioni al presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 al un massimo di Euro 500,00.

- 3) Ai sensi dell'art. 110, comma 10, del TULPS, se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110, comma 9, è titolare di licenza di pubblico esercizio, la licenza è sospesa da 1 a 6 mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione della violazione, ai sensi dell'art. 8-bis della L. 689/91 è revocata.

Art. 17 - NORME TRANSITORIE

Le autorizzazioni per le sale giochi rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermate. In caso di trasferimento di attività già esistenti si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento.